



IL funzionamento del Centro è regolato dallo Statuto che funge da testo della Convenzione istitutiva che le Università aderenti sottoscrivono. La versione più recente dello Statuto è qui appresso riportata.

Nella seduta del 27 settembre 2016, con prolungamento all'8 ottobre, infatti, il Consiglio Scientifico del Centro ha approvato il testo dell'aggiornamento dello Statuto.

Tale testo è stato sottoposto alle Università convenzionate (e ad altre che hanno manifestato interesse a partecipare alle attività del CIRPS). Le Università che hanno già ratificato il rinnovo dell'adesione o hanno aderito ex novo sono indicate nell'**Elenco delle Università Aderenti al CIRPS**



CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE (CIRPS) MODIFICHE ALLA CONVENZIONE ISTITUTIVA

fra

- 1- Università "La Sapienza" di Roma
- 2- Università de L'Aquila
- 3- Università degli Studi eCAMPUS
- 4- Università di Firenze
- 5- Università di Lingue e Scienze della Comunicazione - IULM
- 6- Università del Molise
- 7- Università del Salento
- 8- Università di Sassari
- 9- Università Telematica "Guglielmo Marconi"
- 10-Università di Teramo

Si conviene e si stipula quanto segue

Tra le sopraindicate Università, rappresentate dai Rettori o loro delegati, si conviene di modificare la Convenzione costitutiva del Centro Interuniversitario di ricerca per lo sviluppo sostenibile – CIRPS (di seguito denominato “il Centro”) secondo i successivi articoli che costituiscono, nella loro interezza, il nuovo Statuto del Centro.

ART. 1 - SCOPI DEL CENTRO

Il Centro si propone di:

1. promuovere, eseguire, coordinare e partecipare a Reti di eccellenza, ed a progetti di ricerca e attività di sviluppo nel settore della sostenibilità, a livello locale, regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, e svolgere la sua attività attraverso collaborazioni ed accordi con Università, Centri di ricerca, Aziende, Enti e Istituzioni nazionali ed internazionali;
2. svolgere attività accademiche finalizzate alla ricerca, messa a punto e diffusione di conoscenze scientifiche, soluzioni tecnologiche e metodi di lavoro, organizzazione o vita sociale in grado di consentire lo sviluppo sostenibile;
3. attraverso attività e progetti di ricerca, didattica e intervento diretto sul territorio, applicare e diffondere i principi internazionalmente riconosciuti come necessari per la realizzazione di uno sviluppo sociale, economico e tecnologico capace di garantire l'aumento e la condivisione del benessere senza penalizzare l'ambiente, né alcun gruppo sociale, area geografica o le generazioni future;
4. costituire i fondamenti di una rete nazionale e internazionale per la formazione dei giovani ricercatori nel settore dello sviluppo sostenibile e della Scienza della Sostenibilità, anche attraverso la partecipazione a programmi europei e internazionali;



5. favorire lo scambio di informazioni tra gli Istituti e Dipartimenti delle Università contraenti che aderiscono al Centro, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti morali, Istituzioni culturali, Consorzi e Imprese che operano nel settore, sia in ambito nazionale, sia in quello internazionale;
6. promuovere le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare a livello nazionale e internazionale;
7. promuovere accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri che si occupano di ricerche e formazione nel settore;
8. attivare ogni altra iniziativa accademica, scientifica, educativa e formativa o di consulenza e supporto della società e del territorio a qualsiasi scala, che attengano alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile e alla Scienza della Sostenibilità.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

ART. 2 - SEDE DEL CENTRO

1. Costituito ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 392 del 1980, il Centro è un Organismo di cooperazione interuniversitaria nel campo della ricerca, il cui funzionamento è regolato dalle norme della presente Convenzione nel quadro degli accordi di diritto pubblico di cui all'art. 15 della L. n. 241 del 1990.
2. Il Centro ha la propria sede istituzionale presso il Palazzo Doria Pamphilj a Valmontone (RM) ed è dotato di autonomia patrimoniale ed amministrativa, ma è soggetto alla vigilanza e controllo amministrativo-contabile di uno degli Atenei partecipanti. È nei poteri degli organi del Centro cambiare la sede istituzionale e la sede di vigilanza con apposite delibere, per quanto nelle rispettive competenze.
3. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi operative del Centro e quelle delle Università contraenti, articolandosi in base ai piani ed ai programmi approvati dal Consiglio Scientifico. Per le proprie attività, il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che i Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione.

ART. 3 - ATTIVITÀ DEL CENTRO

Il Centro persegue gli scopi di cui all'art. 1, promuovendo attività di ricerca, didattica, formazione ed educazione, e fornitura di servizi tecnico - scientifici nel campo della sostenibilità, dello sviluppo sostenibile e della Scienza della Sostenibilità:

- curandone la diffusione dell'informazione e della cultura;
- curando la realizzazione di programmi a tutti i livelli;
- organizzando corsi, seminari e convegni, eventi in generale;
- promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
- sviluppando progetti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- proponendo e attuando specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata o finalizzata e sviluppando attività fino alla pre - industrializzazione dei risultati;
- promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.

ART. 4 - COMPOSIZIONE DEL CENTRO



1. Fatto salvo quanto prescritto dall'art. 18, docenti e i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nei settori scientifico - disciplinari inerenti alla sostenibilità, allo sviluppo sostenibile e alla Scienza della Sostenibilità e altri operanti in tematiche correlate agli interessi del Centro, possono chiedere di entrare a farne parte in qualità di Membri Ordinari, inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. Questo ne decide l'eventuale ammissione.
2. Su presentazione di domanda, con modalità analoghe a quelle sopra indicate per i Membri Ordinari, possono partecipare alle attività del Centro, in qualità di Membri Associati, docenti e ricercatori di altre Università non aderenti al Centro, ovvero esperti, nazionali o internazionali.
Solo i Membri Ordinari godono dei diritti di elettorato attivo e passivo per le cariche relative agli Organi del Centro.
3. Le attività del Centro possono essere svolte da strutture denominate *Sezioni geografiche* (relative ai Membri di una singola Università contraente) e *Sezioni tematiche* (relative ad Aree tematiche di interesse per il Centro). Ciascuna Sezione tematica può articolarsi in *Unità di Ricerca*.
Per organizzare le proprie funzioni operative, il Centro può dotarsi di *Unità Operative* e di *Servizi*.
Il funzionamento delle Sezioni, delle Unità e dei Servizi è normato dal Regolamento attuativo.

ART. 5 - COLLABORAZIONI SPECIALISTICHE ESTERNE

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli eventuali incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione delle attività del Centro.

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

ART. 6 - ORGANI DEL CENTRO

1. Organi del Centro sono:
 - a. il Consiglio Scientifico;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Direttore;
 - d. il Direttore Scientifico
 - e. la Giunta di Direzione.
2. Per la validità delle adunanze degli Organi collegiali, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.
3. È consentito che le riunioni degli Organi collegiali si tengano per teleconferenza o videoconferenza anche in modalità asincrona, secondo quanto disciplinato dal Regolamento attuativo.

ART. 7 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da: a) un Membro designato come proprio Rappresentante da ciascuna Università contraente tra i propri docenti che aderiscono al Centro; b) un Membro per ogni 5 esponenti di ognuna delle Università contraenti, eletti tra i docenti e ricercatori che aderiscono al Centro ed eletti con le modalità di cui alle norme del Regolamento attuativo; c) il Rappresentante di ogni Sezione Tematica; d) il Direttore; e) il Direttore Scientifico.
2. Il Consiglio Scientifico, a maggioranza degli aventi diritto, può cooptare fino ad un massimo di cinque Membri Associati o eminenti esperti esterni, che operino nel campo di attività del Centro.



3. Il Consiglio Scientifico dura in carica tre anni. Elege, tra i propri Membri Ordinari, il Direttore Scientifico del Centro.
4. Alle riunioni, anche telematiche, del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i Membri, Ordinari e Associati, del Centro e rappresentanti di altri Enti interessati all'attività del Centro.
5. Le adunanze del Consiglio Scientifico, anche telematiche, sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei suoi componenti; sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.
6. Il Consiglio Scientifico: a) fissa le linee generali dell'attività del Centro, determinandone gli indirizzi di carattere scientifico; b) approva annualmente i programmi e le relazioni consuntive sull'attività svolte dalle Sezioni e Unità del Centro, articolate per sede e anche per fonte di finanziamento, da inviare alle Università aderenti; c) assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto; d) esprime un parere consultivo sui bilanci preventivi e consuntivi; e) con la maggioranza degli aventi diritto al voto, esprime un parere, vincolante per il Consiglio Direttivo, sul Regolamento attuativo del Centro e sulle sue eventuali successive modifiche; f) propone al Consiglio Direttivo modifiche dello Statuto; g) approva le richieste di adesione di nuovi Membri, sia Ordinari, sia Associati; h) esprime un parere sulle richieste di adesione di nuove Università.
7. Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1- Il *Consiglio Direttivo* è composto dal Direttore, che lo presiede, dal Direttore Scientifico, dai Rappresentanti designati dalle Università convenzionate e, con una rotazione determinata dal Regolamento attuativo, da due Rappresentanti dei Coordinatori delle Sezioni tematiche.
2. Il Consiglio Direttivo: a) sovrintende all'amministrazione del Centro; b) elegge il Direttore; c) attua le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico; d) approva, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, l'adesione di nuove Università; e) predispone e approva i bilanci preventivi e consuntivi; f) approva, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Regolamento attuativo e sue eventuali modifiche; g) delibera, con la maggioranza degli aventi diritto al voto, le modifiche dello Statuto avanzate dal Consiglio Scientifico; h) esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce per l'attuazione dei compiti di cui al comma 1, su iniziativa del Direttore o su richiesta di due dei suoi componenti.
4. Al fine di assicurare un funzionamento pronto ed efficiente, il Consiglio Direttivo può demandare alla Giunta di Direzione decisioni inerenti alla gestione ordinaria. Il Direttore porta a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo ogni decisione presa dalla Giunta di Direzione nel periodo intercorso.

ART. 9 – DIRETTORE

- 1 Il Direttore: a) rappresenta con mandato il Centro; b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Scientifico; c) sottopone il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo al Consiglio Scientifico, per l'esame e la espressione del parere, e al Consiglio Direttivo per l'approvazione; d) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.
- 2 Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo tra i Membri Ordinari componenti del Consiglio Scientifico. La nomina è formalizzata dal Rettore della sede di vigilanza. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di una volta consecutiva.

ART. 10 – DIRETTORE SCIENTIFICO



1. Il Consiglio Scientifico elegge tra i propri Membri il Direttore Scientifico del Centro, che agisce da coordinatore di tutte le attività di ricerca del Centro.
2. In particolare il Direttore Scientifico cura: a) la supervisione dei contenuti e l'organizzazione delle attività di ricerca (tempi, responsabilità, compiti, etc.); b) la prima valutazione di nuovi progetti di ricerca; c) la proposta sulle forme e sui modi di disseminazione dei risultati della ricerca.
3. Il funzionamento scientifico del Centro è normato dal Regolamento attuativo, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.
4. Il Direttore Scientifico relaziona agli Organi del Centro sulle attività scientifiche svolte, nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale docente afferente alle Università contraenti.

ART. 11 – GIUNTA DI DIREZIONE

Nello svolgimento delle sue mansioni, il Direttore è coadiuvato da una Giunta di Direzione, la quale svolge funzioni istruttorie per l'attività degli altri Organi e propositive e operative su delega del Consiglio Direttivo, al quale tutte le decisioni prese vengono successivamente sottoposte per ratifica

La Giunta è composta dal Direttore, che la presiede, dal rappresentante dell'Università che opera da sede di vigilanza, dal Direttore Scientifico e, con una rotazione determinata dal Regolamento attuativo, da due rappresentanti delle Università contraenti.

ART. 12 – FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

1. La gestione del Centro si svolge secondo le disposizioni relative alla contabilità economico - patrimoniale, di contabilità analitica e di formazione del bilancio secondo quanto stabilito dal Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Centro.
2. I bilanci di previsione annuale a carattere autorizzatorio e il bilancio di esercizio contenente la classificazione complessiva per missioni e programmi e i conti consuntivi in contabilità finanziaria del Centro sono deliberati dal Consiglio Direttivo, o in mancanza del Consiglio Scientifico, rispettivamente, entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
3. Il Centro stipula con gli Atenei interessati appositi atti che regolano l'uso, eventualmente anche oneroso, di immobili o apparecchiature messi a disposizione o la fruizione di servizi erogati al CIRPS da parte di una o più delle Università convenzionate e viceversa.

ART. 13– FUNZIONI di CONTROLLO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

L'Università che funge da sede di vigilanza nomina un suo delegato, che svolge funzioni di controllo amministrativo e contabile decentrato delle attività del Centro. In particolare: a) esercita la vigilanza sul funzionamento amministrativo del Centro, potendo controllare il regolare andamento della gestione amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale; b) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle strutture contabili; c) può effettuare periodiche verifiche di cassa.

ART. 14 - FINANZIAMENTI, CONTRATTI E CONVENZIONI



1. Il Centro opera mediante finanziamenti che potranno provenire: a) da Enti pubblici di ricerca; b) da Enti di ricerca nazionali o da Organi, Enti e Aziende di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni; c) da altri Enti, Aziende e soggetti, pubblici o privati, operanti in settori di interesse del Centro, collegati mediante contratti e convenzioni; d) da contributi per il raggiungimento delle finalità del Centro.
2. Il Centro provvede autonomamente al proprio finanziamento per le esigenze di funzionamento ordinario e acquisisce risorse da soggetti pubblici e privati, attraverso apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente. In caso di disavanzo finanziario, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso possono gravare sul bilancio delle Università contraenti.
3. Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo, o -su delega- dalla Giunta di Direzione, e firmate dal Direttore. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità con il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità del Centro. In particolare, i contratti e le convenzioni previsti dal presente articolo saranno stipulati in conformità con quanto stabilito nel citato Regolamento.

ART. 15 – BENI MOBILI

1. I beni mobili acquistati dal Centro saranno da esso inventariati ed eventualmente assegnati, in relazione alle esigenze funzionali, alle singole Sezioni, Unità o Servizi del Centro, i cui Responsabili ne diventano consegnatari.
2. Nel caso di scioglimento del Centro i beni inventariati saranno oggetto di valutazione da parte di una Società di revisione, e costituiranno elemento dell'attivo patrimoniale da ripartire tra le università contraenti.

ART. 16 - NUOVE ADESIONI

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università italiane, previa richiesta da presentare al Direttore del Centro. Previo parere del Consiglio Scientifico e con delibera del Consiglio Direttivo, la proposta verrà sottoposta alle Università convenzionate che avranno tre mesi di tempo per pronunciarsi, valendo la formula del silenzio - assenso. Trascorso tale termine, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, sottoscritti dai rappresentanti degli Atenei richiedenti, dal Direttore del Centro e dal Rettore della Università che opera quale sede di vigilanza.
2. Le Università che in passato abbiano fatto parte del Centro, avendo successivamente non rinnovato la convenzione, possono essere riammesse, a richiesta, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico ed approvazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto del Consiglio Direttivo.
3. Su parere del Consiglio Scientifico e delibera del Consiglio Direttivo, e previa richiesta formale, può essere altresì attribuito lo status di Membri Aggregati a quelle Università, Istituti di ricerca e Istituzioni nazionali, europee ed internazionali, che ritengano di assumere tale qualifica perché interessate a stabilire un legame di collaborazione formale con il Centro. I Rappresentanti dei Membri Aggregati possono partecipare alle riunioni degli Organi del Centro, senza diritto di voto.

ART. 17 - CODICE ETICO E BILANCIO SOCIALE

1. Coerentemente con la sua natura di Organismo di cooperazione universitaria nel campo della ricerca, il Centro opera con la massima trasparenza e pubblicità dei propri atti nei confronti dei soggetti che contribuiscono alla sua attività e dei soggetti esterni;
2. Essa adotta un codice etico a cui uniforma lo svolgimento di tutte le sue attività ad integrazione delle norme sulle



- compatibilità previsti per i docenti e i ricercatori universitari.
3. Annualmente viene predisposto il bilancio sociale in accordo con la presente Convenzione.

ART. 18 – NORME TRANSITORIE ED ATTUATIVE

1. Il testo della presente Convenzione, approvato dal Consiglio Scientifico attualmente in carica secondo il vigente Statuto, sarà inviato entro 30 giorni a ciascuna delle Università attualmente aderenti, perché si pronuncino sulla conferma dell'adesione al Centro e designino il loro Rappresentante in Consiglio Scientifico e Consiglio Direttivo. La presente Convenzione entrerà comunque in vigore una volta conseguita l'approvazione di due delle Università attualmente aderenti.
2. L'attività del Centro è regolata dalla presente Convenzione stipulata tra le Università partecipanti al Centro. Fanno parte del Centro tutti i docenti e i ricercatori già Membri Ordinari e Associati riportati in elenco allegato alla presente Convenzione. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore del Centro.
3. Il personale tecnico-amministrativo in servizio presso una Università partecipante potrà operare all'interno del Centro previa specifica autorizzazione dell'Ateneo, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni agli Atenei convenzionati.
4. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Convenzione, con delibera del Consiglio Scientifico attualmente in carica, sarà adottato il Regolamento Attuativo, contenente le procedure elettorali, le norme di funzionamento interno del Centro, le disposizioni in materia di contabilità e di gestione amministrativa. Nei 60 giorni successivi saranno esperite tutte le pratiche elettorali e amministrative che consentano l'avvio definitivo del funzionamento ordinario del Centro sulla base del presente Statuto.

ART. 19- DURATA E RECESSO

x

1. La presente Convenzione avrà la durata di 6 anni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Alla scadenza, con delibera di ciascuna delle Università contraenti, la Convenzione, eventualmente emendata, sarà rinnovabile previa presentazione di una relazione complessiva, sottoscritta congiuntamente dal Direttore e dal Direttore Scientifico, sui risultati dell'attività scientifica ed amministrativo-contabile condotta. La Convenzione si considererà rinnovata nel momento in cui sia stata approvata da due università aderenti.
3. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o di recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza della presente Convenzione, con lettera raccomandata R.R. con lettera indirizzata al Direttore del Centro.
4. Qualora una Università intenda recedere prima di quanto stabilito nel precedente comma, essa dovrà comunicare la propria decisione motivata, oltre agli Organi direttivi del Centro, anche alle altre Università partecipanti, e potrà recedere quando siano stati fatti salvi tutti gli impegni precedentemente assunti.

[Handwritten mark]
**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

[Handwritten signature]

